**Comunicato stampa**

**SUPERBONUS, COMMERCIALISTI: “RISOLVERE CRITICITÀ NEL DECRETO”**

**Il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, scrive a Giorgetti e Leo: “Evitare penalizzazione per i contribuenti”**

*Roma, 2 aprile 2024 –* Superare “alcune **rilevanti criticità**” presenti nel Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 che ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di **bonus edilizi**, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la **cessione del credito** e lo **sconto in fattura** che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”. È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro e al Viceministro dell’Economia, **Giancarlo Giorgetti** e **Maurizio Leo**. Criticità che, secondo i commercialisti, “rischiano di essere **penalizzanti** per i contribuenti”.

“Pur prendendo atto delle ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento normativo, evidentemente legate ad esigenze di **salvaguardia dei conti pubblici**”, scrive nella missiva il presidente della categoria professionale **Elbano de Nuccio**, “non posso esimermi dal segnalare alcune rilevanti criticità contenute nel citato Decreto. In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della **remissione in bonis** relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il **prossimo 4 aprile** per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il medesimo articolo impedisce, inoltre, la **mera sostituzione** delle comunicazioni inviate **dal 1° al 4 aprile 2024**. Le ragioni di tali previsioni sono, evidentemente, legate all’esigenza di conoscere in modo puntuale il dato aggregato dell’ammontare dei crediti ceduti e scontati. Ciò non di meno, appare di immediata evidenza che la disposizione è **eccessivamente penalizzante** in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti **perdano le agevolazioni**, a cui hanno **pieno diritto**, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)”. “L’istituto della remissione in bonis”, sottolinea il numero uno dei commercialisti, “è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una **falcidia pericolosissima** considerate le condizioni **incerte e frenetiche** in cui ci si trova ad operare”.

De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, all’articolo 1, comma 5, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato **prima del 17 febbraio 2023** (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del **sostenimento delle spese**, documentate da fattura, per lavori già effettuati. “Tale previsione – afferma – porta al **paradosso** che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto **legittimo affidamento** sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. E ulteriormente paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest’ultima data, ma non siano state ancora **pagate dai beneficiari** delle detrazioni. Anche in tale caso, pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento, tese a “bloccare” le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, appare necessario **salvaguardare** coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con **conseguenze pesantissime**, anche in termini di **contenziosi** che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere”.

L’auspicio dei commercialisti è che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di **conversione** del Decreto Legge”.